



## *Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

29<sup>^</sup> Seduta

Martedì 25 luglio 2023

Deliberazione n. 208 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore f.f.: Pierluigi Caputo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, gli undici articoli, che sono stati approvati con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.181/12<sup>^</sup> nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, a favore 25 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE f.f.: f.to Caputo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 1 agosto 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 208 del 25 luglio 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE  
ESPROPRIAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL D.P.R. 327/2001

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2023.

Reggio Calabria, 1 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
(Filippo Mancuso)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con legge regionale 31 luglio 1988, n. 17, sono state approvate le norme sul funzionamento delle Commissioni provinciali per la determinazione dell'indennità di esproprio.

L'articolo 65 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) attribuisce alle Province "la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio".

Con legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale n. 34/2002, comprese quindi le funzioni amministrative riguardanti le commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.

Pertanto, per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, con la presente legge è necessario adeguare la precedente normativa regionale al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, relativamente all'articolo 41, rubricato "Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva".

Nello specifico la presente legge è composta da undici articoli.

L'articolo 1 disciplina la composizione della Commissione per le espropriazioni.

L'articolo 2 individua la sede della Commissione presso l'Agenzia delle entrate, sede provinciale.

L'articolo 3 determina la durata in carica dei componenti, mentre l'articolo 4 disciplina la relativa decadenza e sostituzione.

L'articolo 5 disciplina il funzionamento e i compiti della Commissione.

Gli articoli 6 e 7 dispongono, rispettivamente, sul funzionamento della segreteria della CPE e sulle spese di istruttoria.

L'articolo 8 riguarda le spese di funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni.

L'articolo 9 disciplina la CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria.

L'articolo 10 dispone l'abrogazione della l.r. 17/1988, mentre l'articolo 11, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione,



## *Consiglio regionale della Calabria*

in quanto le spese del funzionamento della Commissione, per come previsto dagli articoli 7 e 8, vengono demandate alle province competenti territorialmente.

### RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione in quanto le spese del funzionamento della Commissione, per come previsto dagli articoli 7 e 8, vengono demandate alle Province o alla Città metropolitana competenti territorialmente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	La norma ha portata ordinamentale in quanto detta disposizioni in merito alla composizione della Commissione per le espropriazioni e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art. 2	La norma ha portata ordinamentale in quanto individua la sede della Commissione	//	//	0,00 €
Art. 3	La norma ha portata ordinamentale in quanto stabilisce la durata in carica dei componenti nominati dalla Regione	//	//	0,00 €
Art. 4	La norma ha portata ordinamentale in quanto detta norme sulla decadenza e sostituzione dei componenti della Commissione	//	//	0,00 €



## *Consiglio regionale della Calabria*

Art. 5	La norma ha portata ordinamentale perché detta norme sul funzionamento e sui compiti della Commissione	//	//	0,00 €
Art. 6	La norma non genera costi perché si limita a stabilire che ciascuna Commissione provinciale si avvale di una segreteria a cura della competente Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate	//	//	0,00 €
Art. 7	L'articolo determina le spese di istruttoria con vincolo delle somme versate a sostegno delle spese di funzionamento delle attività della Commissione e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art. 8	L'articolo disciplina le spese di funzionamento della Commissione, precisando che tutte le spese relative al funzionamento della CPE sono gestite dalla Provincia competente territorialmente, attraverso il contributo versato per spese istruttorie di cui all'articolo 7, ed eventuali altre somme da reperire su appositi capitoli propri	//	//	0,00 €
Art. 9	L'articolo disciplina la CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria, prevedendo che il funzionamento della CPE, le spese di istruttoria e il trattamento economico dei componenti sono definiti con regolamento adottato con apposita deliberazione del Consiglio metropolitano	//	//	0,00 €
Art. 10	L'articolo disciplina l'abrogazione della l.r. 17/1988 e non comporta,	//	//	0,00 €



## *Consiglio regionale della Calabria*

	pertanto, spese a carico del bilancio regionale			
Art. 11	L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Non è necessario specificare i criteri di quantificazione, in quanto la presente legge non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

#### *(Composizione della Commissione per le espropriazioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è istituita, in ogni provincia, con decreto del dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, la Commissione per le espropriazioni (CPE), composta nel modo seguente:

- a) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal dirigente della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, o da un suo delegato;
- c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico, o da un suo delegato;
- d) dal direttore generale dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (A.T.E.R.P.), o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- g) dal dirigente del settore espropri della Regione Calabria, o da un suo delegato;
- h) dal sindaco del comune ove sono situati i beni da stimare, o da un suo delegato, per la sola determinazione delle indennità di aree edificabili.

### Art. 2

#### *(Sede della Commissione)*

1. La Commissione ha sede presso l'Agenzia delle entrate, sede provinciale.

### Art. 3

#### *(Durata in carica dei componenti)*

1. Gli esperti nominati dalla Regione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica sino alla scadenza ordinaria o anticipata



## *Consiglio regionale della Calabria*

del Consiglio regionale, e comunque fino alla loro effettiva sostituzione o conferma.

### Art. 4

#### *(Decadenza e sostituzione componenti)*

1. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della CPE, i membri esperti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f) possono essere dichiarati decaduti. La segreteria della CPE, in tal caso, provvede a informare il suo presidente, che ne dà comunicazione al dirigente dell'Ufficio espropri della Regione per la relativa sostituzione e nomina con le modalità di cui al presente articolo. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.

2. La comunicazione di cui al comma 1, per gli eventuali provvedimenti di sostituzione, è inviata dal presidente della CPE al direttore generale dell'A.T.E.R.P. e ai dirigenti dell'Agenzia delle entrate e del settore regionale competente in materia di vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico, qualora i loro delegati non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della CPE.

### Art. 5

#### *(Funzionamento e compiti della Commissione)*

1. Le sedute della CPE sono valide con la presenza di almeno cinque componenti con voto deliberativo e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del presidente della CPE.

2. La CPE si riunisce, di norma, quattro volte al mese; in caso di necessità di ulteriori sedute, per l'erogazione del trattamento economico previsto dall'articolo 8, deve essere fornita motivata giustificazione da parte del presidente della CPE.

3. Per le determinazioni dei valori agricoli medi e dell'indennità di aree ritenute edificabili occorre anche la partecipazione, rispettivamente, di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

4. La CPE determina:





## *Consiglio regionale della Calabria*

a) l'indennità definitiva di espropriazione, nel caso di cui all'articolo 21, comma 15, del d.p.r. 327/2001;

b) i valori agricoli medi dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'articolo 41 del d.p.r. 327/2001;

c) il corrispettivo della retrocessione totale o parziale del bene nel caso in cui lo stesso non sia concordato tra le parti, ai sensi dell'articolo 48 del d.p.r. 327/2001;

d) l'indennità di asservimento, nei casi in cui dalla realizzazione dell'opera derivi la necessità dell'imposizione della servitù di cui all'articolo 44 del d.p.r. 327/2001;

e) l'indennità per l'occupazione temporanea per aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del d.p.r. 327/2001.

5. La CPE, qualora consultata dall'autorità espropriante, esprime anche determinazioni in ordine alla valutazione dell'indennità provvisoria di espropriazione nei casi di cui all'articolo 20, comma 3, del d.p.r. 327/2001.

6. La convocazione della CPE viene disposta dal presidente ed è comunicata dalla segreteria, tramite messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della data fissata, con avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; nei casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del numero legale, il presidente può procedere a trasmettere apposito avviso ventiquattro ore prima della seduta.

7. Il presidente della CPE assegna ai componenti della CPE l'istruttoria delle pratiche pervenute in base a un criterio di equa distribuzione e tenendo conto delle professionalità presenti.

8. La CPE adotta le determinazioni e le valutazioni previste dalla normativa vigente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta o dalla data di ricezione di eventuali integrazioni ritenute necessarie. Le determinazioni sono poi inviate all'autorità espropriante e per conoscenza al settore regionale competente in materia di espropri della Regione Calabria. L'autorità espropriante comunica agli interessati l'ufficio presso il quale è depositata la deliberazione della CPE ai sensi dell'articolo 27 del d.p.r. 327/2001.

9. Entro il mese di gennaio di ogni anno la CPE approva le tabelle dei valori agricoli medi, e di eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente, e le trasmette al settore regionale competente in materia di espropri della



## *Consiglio regionale della Calabria*

Regione Calabria per la successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico regionale.

10. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

### Art. 6

#### *(Segreteria della CPE)*

1. Ciascuna CPE, al fine di organizzare efficacemente la propria attività, si avvale di una segreteria, costituita a cura del direttore della competente Direzione provinciale dell' Agenzia delle entrate.

2. La segreteria della CPE:

a) redige i verbali delle riunioni, riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti per ogni seduta;

b) cura i rapporti tra la CPE, i soggetti richiedenti le determinazioni e la Regione Calabria, effettuando gli avvisi, comunicazioni, invii o depositi previsti nell'ambito delle materie attribuite dalla normativa vigente alla competenza della CPE;

c) raccoglie la documentazione relativa alle presenze dei componenti ai fini della corresponsione del trattamento economico previsto dall'articolo 8;

d) cura la raccolta e l'archiviazione di tutta la documentazione e dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla CPE e cura tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della stessa.

2. Il verbale di ciascuna seduta della CPE, sottoscritto dal presidente della stessa, è inserito all'ordine del giorno e approvato dalla CPE nella seduta immediatamente successiva.

3. Presso la segreteria sono istituiti il protocollo, il registro delle pratiche e il registro delle determinazioni. Tutte le richieste che pervengono all'ufficio di segreteria e tutte le comunicazioni a firma del presidente vengono registrate al protocollo della CPE. Tutte le deliberazioni e la documentazione relativa all'attività della CPE vengono registrate sul registro delle deliberazioni della segreteria.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 7

#### *(Spese di istruttoria)*

1. Il soggetto cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche o private e che intende avvalersi dell'intervento della CPE è tenuto al pagamento delle spese di istruttoria nella seguente misura:

- a) fino a cinque ditte catastali, un importo pari a ottocento euro;
- b) superiore a cinque ditte catastali, un importo aggiuntivo pari a cinquanta euro per ogni ulteriore ditta catastale.

2. Il contributo è vincolato a sostenere le spese di funzionamento dell'attività della CPE e dell'ufficio di segreteria ed è versato alla Provincia competente territorialmente, nelle forme indicate nell'avviso che verrà inviato dalla segreteria della CPE ai soggetti richiedenti.

### Art. 8

#### *(Spese di funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni)*

1. Tutte le spese relative al funzionamento della CPE sono gestite dalla Provincia competente territorialmente, attraverso il contributo versato per spese istruttorie di cui all'articolo 7, ed eventuali altre somme da reperire su appositi capitoli propri.

### Art. 9

#### *(CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria)*

1. La CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria è presieduta dal Sindaco metropolitano, che nomina con decreto i suoi componenti.

2. Il funzionamento della CPE della Città metropolitana di Reggio Calabria, le spese di istruttoria e il trattamento economico dei componenti sono definiti con regolamento adottato con deliberazione del Consiglio metropolitano.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 10

*(Abrogazione della l.r. 17/1988)*

1. È abrogata la legge regionale 31 luglio 1988, n. 17 (Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti).

### Art. 11

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.